

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Tribunale, sezione del riesame, composto dai Signori: R.Cascini, G.Dagnino, V.Vinelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5/9/18 a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 12/4/18 sull'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 16/11/17 in relazione al sequestro preventivo disposto con ordinanza Tribunale Genova 4/9/17 per il reato di cui all'art.640 bis cp nei confronti del partito politico Lega Nord, osserva quanto segue.

Con sentenza Tribunale Genova 24/7/17 di condanna nei confronti del Sen.Umberto Bossi ed altri per il reato di cui all'art.640 bis cp è stata disposta la confisca della somma di euro 48.969.617 corrispondente al profitto del reato.

Con successivo decreto emesso dal Collegio dibattimentale in data 4/9/17 è stato disposto il sequestro preventivo in forma diretta fino a concorrenza della stessa somma di euro 48.969.617 nei confronti della Lega Nord, sul presupposto che tale ente abbia percepito mediante l'accredito delle somme sui propri conti correnti il profitto delle condotte illecite commesse dai suoi rappresentanti, condannati con la precedente sentenza.

Con ulteriore ordinanza 20/10/17 il Collegio dibattimentale, preso atto che alla data dell'esecuzione del sequestro (accesso della GdF in data 19/9/17 presso la banca ove è acceso il conto) era stata rinvenuta la minor somma di euro 1.651.279, ha respinto la richiesta del PM di proseguire l'esecuzione del sequestro fino a concorrenza dell'importo originariamente indicato nel precedente decreto di sequestro preventivo 4/9/17, limitando l'esecuzione del sequestro soltanto sulla minor somma sino allora appresa ed escludendo che esso potesse avere ad oggetto anche le ulteriori somme che sarebbero confluite sul conto in epoca successiva all'accesso della GdF fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617 originariamente indicato nel decreto di sequestro preventivo.

Il Tribunale del riesame, con ordinanza 16/11/17 emessa in diversa composizione, ha confermato la limitazione dell'estensione temporale del sequestro in forma diretta sul presupposto che il PM fosse legittimato a proseguire l'esecuzione mediante l'istituto del sequestro per equivalente.

La Corte di Cassazione con sentenza 12/4/18 ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di riesame rimettendo a questo Collegio gli atti dell'appello a suo tempo proposto dal PM avverso la limitazione temporale del sequestro in forma diretta, enunciando il principio secondo cui, trattandosi di confisca obbligatoria che trae il suo presupposto dalle "disponibilità monetarie della percipiente Lega Nord che si sono accresciute del profitto del reato", la somma oggetto di confisca diretta va ricercata "ovunque e presso chiunque" comprendendovi anche le somme confluite sul conto "in data successiva all'esecuzione del provvedimento genetico", quindi nella fattispecie successivamente al primo accesso della GdF del 19/9/17 e fino a concorrenza dell'importo indicato nel decreto di sequestro preventivo di euro 48.969.617.

Ciò premesso in fatto, si rileva preliminarmente che questo Collegio una volta preso atto dell'annullamento della precedente ordinanza ha il dovere di adeguarsi al principio stabilito dalla Corte di Cassazione nel caso specifico, in quanto la Corte Suprema ha risolto una questione di diritto precedentemente suscettibile di diverse interpretazioni sulla base di principi ormai consolidati a livello di Sezioni Unite (ss.uu. Gubert, 30/1/14; ss.uu. Lucci, 26/6/15 e successive conformi).

Vanno richiamate alcune considerazioni già svolte in occasione del precedente appello del PM avverso la limitazione temporale del sequestro, con riferimento alla sussistenza di un concreto interesse dal PM ad appellare l'ordinanza Tribunale Genova 20/10/17 in quanto essa incide di fatto in modo significativo e sostanziale sul quantum del sequestro preventivo disposto in data 4/9/17 limitandolo pesantemente ad una somma assai minore rispetto a quella indicata nel decreto di sequestro preventivo stesso.

Si era anche rilevato che non sussiste la causa di inammissibilità eccepita dalla difesa, secondo la quale l'ordinanza 20/10/17 avrebbe ad oggetto mere modalità esecutive del sequestro e non sarebbe quindi autonomamente impugnabile, proprio in quanto a prescindere dalla "etichetta" dell'ordinanza 20/10/17 non vi è dubbio che essa comporti una modifica sostanziale del quantum del sequestro rispetto all'importo precedentemente disposto, incidendo significativamente sull'oggetto del vincolo cautelare.

Nel merito, va rilevato che la motivazione addotta dal Collegio dibattimentale nell'ordinanza 20/10/17 per limitare l'oggetto del sequestro escludendo ogni ulteriore somma che dovesse confluire sul conto in epoca successiva al primo accesso della GdF si fonda sulla ritenuta necessità di dimostrare la connessione tra le somme da apprendere e il reato per cui vi è stata condanna; infatti la motivazione dell'ordinanza appellata contiene una lunga premessa riportante una parte del testo della sentenza, seguita subito prima del dispositivo dall'indicazione della necessità di dimostrare il vincolo di pertinenzialità (pag.3 ordinanza 20/10/17).

La questione devoluta nell'appello proposto dal PM, che forma quindi nuovamente oggetto della attuale pronuncia in sede di rinvio, attiene pertanto alla necessità o meno della dimostrazione di un vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato per cui vi è stata condanna in materia di sequestro preventivo in forma diretta di somme di denaro; sul punto la difesa allega nella memoria depositata per la odierna udienza la provenienza lecita delle somme confluite sui conti bancari successivamente alla prima esecuzione del sequestro, sostenendo che pertanto esse non sarebbero suscettibili di confisca in questa sede.

Trattandosi di questione di stretto diritto, il Collegio non può che fare riferimento ai principi di diritto autorevolmente, conformemente e recentemente espressi dalle Sezioni Unite in materia (ss.uu. 30/1/14, Gubert; ss.uu. 26/6/15, Lucci), secondo le quali (premesse che ogni sequestro di somme di denaro deve considerarsi diretto e non per equivalente, che l'oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca va individuato nel profitto del reato e che è possibile disporre il vincolo cautelare sulle somme nella disponibilità degli enti per reati commessi dai loro legali rappresentanti) si stabilisce espressamente che poiché il fine del sequestro consiste nel ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla condotta illecita "l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto in quanto il denaro deve solo equivalere all'importo che corrisponde al profitto del reato, non sussistendo alcun vincolo pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare" (ss.uu. Gubert, pagina 9), precisandosi alla successiva pagina 10 che in tale ipotesi non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto del reato.

Conformemente, il principio di diritto enunciato da ss.uu. Lucci enuncia che "qualora il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato".

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della vicenda, va precisato che il sequestro preventivo disposto con ordinanza Tribunale Genova 4/9/17 è stato emesso ai sensi del combinato disposto degli artt.640 quater-322 ter cp, in quanto la prima norma (applicabile nel caso in esame trattandosi di procedimento per il reato di cui all'art.640 bis cp) prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato, rinviando per le modalità di esecuzione all'art.322 ter.

Ne consegue che nella fattispecie il sequestro preventivo (da qualificarsi come sequestro diretto trattandosi di somma di denaro) finalizzato alla confisca costituisce atto obbligatorio e non discrezionale, e che il rinvio alla norma di cui all'art.322 ter non ne modifica la natura di sequestro diretto in quanto, avendo il denaro oggetto del vincolo cautelare la particolare natura di bene

fungibile, esso confluisce per confusione sul conto bancario senza possibilità di distinguere le somme confluite sul conto corrente rispetto a quelle concretamente provenienti dal reato, a prescindere quindi dalla data in cui tali somme confluiscono sul conto.

Del resto nemmeno le somme rinvenute all'atto del primo accesso della GdF in data 19/9/17 presentavano verosimilmente già all'epoca un concreto nesso pertinenziale con il reato per cui vi è stata condanna, in quanto la minor somma di euro 1.651.279 è stata rinvenuta sul conto in un'epoca (2017) molto successiva all'epoca di commissione del reato commesso dal Sen. Bossi ed altri negli anni 2010/2012 come risulta dal capo di imputazione, a conferma del fatto che nemmeno per la somma sulla quale l'ordinanza appellata ha limitato il vincolo cautelare vi era una concreta dimostrazione del nesso pertinenziale rispetto al reato.

Ciò nonostante la funzione "riparatoria" consistente nel ristabilire l'equilibrio economico alterato dall'indebito arricchimento, insita nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ne giustificava l'ablazione obbligatoria ex art. 640 quater-322 ter cp senza alcuna sostanziale differenza rispetto alle somme confluite sul conto in epoca successiva al 19/9/17 fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617.

Rileva il Collegio che nella motivazione del precedente decreto di sequestro preventivo (ordinanza 4/9/17, pagina 5, riga 29), lo stesso Tribunale dibattimentale aveva espressamente ritenuto che nella fattispecie il profitto del reato fosse "aggredibile indipendentemente dalla prova di un nesso pertinenziale diretto con il reato", con conseguente oggettiva contraddittorietà rispetto alla motivazione della successiva ordinanza che forma oggetto dell'attuale appello del PM in cui invece si respinge la richiesta di prosecuzione del sequestro sulle somme che confluiranno successivamente sul conto fino a concorrenza dell'importo indicato proprio con la motivazione che "difetta la prova" del vincolo di pertinenzialità (ordinanza 20/10/17, pagina 3, riga 29).

Va inoltre rilevato che l'ordinanza appellata contiene un ulteriore elemento di contraddittorietà, nel senso che mentre nel precedente decreto di sequestro preventivo 4/9/17 si era adoperata la "clausola aperta" tipica dei sequestri preventivi, consistente nel far seguire alla prima parte del dispositivo una seconda parte introdotta da una virgola in cui si aggiunge all'oggetto specifico del sequestro la locuzione "nonché altri beni fungibili nella disponibilità della stessa fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617", nella successiva ordinanza 20/10/17 appellata sostanzialmente si "chiude" tale clausola nonostante il denaro costituisca anch'esso un bene fungibile, limitando il quantum del sequestro alle sole somme rinvenute fino a un determinato momento anziché al maggior importo precedentemente indicato.

Appare evidente che la limitazione contenuta nell'ordinanza appellata, oltre a presentare oggettivi profili di contraddittorietà rispetto al precedente decreto di sequestro preventivo, introduca

anche elementi di potenziale arbitrio nel senso che si fa dipendere il quantum del sequestro da circostanze eccentriche e accidentali quali la data in cui la polizia giudiziaria decide di accedere presso la banca o la data in cui l'organo inquirente ritiene di dare esecuzione al sequestro del Tribunale, con conseguenze ancor più anomale se si pensa che ove la polizia giudiziaria si fosse recata in banca in una data precedente o in una successiva avrebbe forse rinvenuto una somma molto maggiore o forse non avrebbe rinvenuto nulla.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che nel corso del giudizio di merito l'unico limite previsto dalla legge per l'apprensione delle somme indicate nel decreto di sequestro preventivo è costituito dall'importo dell'arricchimento indebito fino a concorrenza del profitto del reato indicato nella sentenza di condanna, definito nella sentenza di rinvio come "disponibilità monetarie in capo alla percipiente Lega Nord che si sono accresciute del profitto del reato", importo fino al raggiungimento del quale il sequestro conserva tutti i suoi effetti anche mediante successive apprensioni delle somme che periodicamente confluiscono sui conti ad essa riferibili.

La presente valutazione non modifica la struttura del vincolo cautelare in sequestro di beni futuri, come prospettato dalla difesa, in quanto trattandosi di bene fungibile il denaro che affluisca sul conto in tempi successivi riunendosi per confusione alla giacenza precedente è assoggettato al vincolo non come bene futuro ma al momento in cui viene depositato sul conto (Cass.sez.3[^], 7/3/13, V.C. ed altri).

Eccepisce inoltre la difesa che, poiché la questione del vincolo pertinenziale era stata affrontata anche nella motivazione della sentenza di condanna 24/7/17 nei confronti del Sen.Bossi ed altri, una eventuale valutazione difforme della questione di diritto in questa sede cautelare non sarebbe ammissibile in quanto costituirebbe una indebita riforma della sentenza al di fuori della sede propria dell'appello nel merito.

Sul punto il Collegio osserva che la presente valutazione non prende in considerazione in alcun modo la motivazione della sentenza, che formerà ritualmente oggetto di appello nel merito, limitandosi a rilevare sul solo piano cautelare l'oggettiva contraddittorietà tra il decreto di sequestro preventivo 4/9/17 e la successiva ordinanza di rigetto 20/10/17, negli stretti limiti dell'oggetto specificamente devoluto in appello dal PM.

Nella memoria depositata per la presente udienza, la difesa richiama la recente sentenza CEDU, Grande Chambre, 28/6/18 in cui è stata ritenuta l'impossibilità di estendere la confisca a soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al procedimento di merito, con richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale (rectius convenzionale) del combinato disposto degli artt.321 cpp-322 ter cp in relazione all'art.7 della Convenzione Edu (norma interposta).

Sul punto il Collegio rileva che la sentenza della Grande Chambre di Strasburgo, che per sua prassi si pronuncia solo sul caso concreto senza stabilire principi di diritto validi in astratto, attiene a fattispecie completamente diversa (confisca di terreni come sanzione accessoria al reato di lottizzazione abusiva) da quella oggetto del presente procedimento (confisca diretta del profitto di una truffa), in quanto la prima ha carattere sanzionatorio equiparabile all'irrogazione di una pena, mentre quella in esame ha carattere restitutorio di un indebito arricchimento.

Pertanto la confisca in esame esula completamente dalla materia disciplinata dall'art.7 della Convenzione Edu, espressamente intitolato "nulla poena sine lege" ed infatti relativo alle pene irrogabili (siano esse di natura amministrativa o penale a prescindere dalla loro qualificazione formale), con conseguente manifesta infondatezza dell'asserito contrasto tra le norme interne in materia di confisca diretta con funzione restitutoria di un indebito arricchimento e la normativa sovranazionale in materia di applicazione di sanzioni di carattere reale.

Inoltre la prospettata illegittimità costituzionale della normativa in materia di confisca appare manifestamente infondata in quanto nella fattispecie la confisca obbligatoria è finalizzata al fine certamente legittimo e conforme ai principi dell'ordinamento giuridico interno e sovranazionale di assicurare allo Stato il profitto del reato ricercandolo "ovunque e presso chiunque" sia confluuto, rammentandosi sul punto che le parti civili del presente procedimento sono gli stessi organi costituzionali dello Stato (nella fattispecie il Senato e la Camera dei Deputati), con conseguente esclusione di ogni possibile travalicamento del provvedimento ablatorio dai fini istituzionali di recupero a giustizia delle somme illegittimamente percepite dai dirigenti pro tempore del partito politico e come tali giudicate con sentenza di condanna all'esito di un regolare giudizio di merito.

In realtà, l'estensione al partito politico Lega Nord della confisca disposta in sentenza nei confronti dei dirigenti politici pro tempore consegue per legge al carattere obbligatorio della confisca ex art.640 quater-322 ter cp, il quale infatti prevede come unica eccezione il caso della persona estranea al reato.

Poiché peraltro nel caso in esame il partito politico Lega Nord ha direttamente percepito le somme qualificate in sentenza come profitto del reato di cui all'art.640 bis cp, in quanto oggettivamente confluite sui conti correnti del partito, non può ora invocarsi l'estraneità del soggetto politico Lega Nord rispetto alla percezione di somme confluite sui suoi conti e delle quali ha pertanto direttamente tratto un concreto e consistente vantaggio patrimoniale.

Con ulteriore eccezione dedotta in memoria la difesa sostiene l'inammissibilità di interventi ablatori sul patrimonio dei partiti politici in quanto esponenziali di interessi costituzionalmente tutelati, allegando a sostegno di tale tesi la mancata estensione ai partiti politici della legge 231/01.

Tuttavia, premesso che la legge 231 è relativa alla diversa materia della responsabilità amministrativa degli enti mentre nella fattispecie si versa in materia di confisca del profitto del reato, deve rammentarsi che non solo non esiste alcuna norma che stabilisca ipotesi di immunità per i reati commessi dai dirigenti dei partiti politici, ma anzi esiste una precisa disposizione di legge che impone la confisca addirittura come obbligatoria nel caso in esame ex art.640 quater cp, senza quindi consentire al giudice della cautela alcuno spazio di disapplicazione della norma stessa per i dirigenti pro tempore di un partito politico che commettano reati rispetto alla posizione di ogni altro imputato.

Si richiama comunque anche sul punto quanto sopra osservato in ordine al fatto che nel procedimento di merito definito con sentenza di condanna sono parti civili i massimi Organi costituzionali di rappresentanza popolare, il che evidentemente esclude ogni possibile violazione delle prerogative democratiche in relazione all'esecuzione della confisca disposta in sentenza.

Consegue l'accoglimento della richiesta del PM appellante di ripristinare il quantum del sequestro fino a concorrenza della somma di euro 48.969.617, annullando la limitazione disposta con l'ordinanza appellata alle sole somme apprese fino alla data del primo accesso della GdF presso gli istituti bancari ove sono accesi i conti correnti intestati o riferibili all'ente destinatario della confisca.

PQM


Visti gli artt.322 bis cpp, 640 quater-322 ter cp, in riforma dell'ordinanza appellata emessa dal Tribunale di Genova in data 20/10/17, dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Genova in data 4/9/17, fino a concorrenza dell'importo di euro 48.969.617.

Delega il PM per l'esecuzione.

Genova, 5/9/18

il presidente estensore

Roberto Cascini



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GENOVA, 6/9/18

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefano FRESIA

